REGOLAMENTO (CEE) N. 2804/77 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1876/74 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 [2], in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa che vengano adottate norme destinate a completare o armonizzare le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti di cui alla voce 22.06 della tariffa doganale comune, è opportuno prorogare le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1876/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2997/76 [4]; che l'esperienza acquisita consente peraltro di procedervi senza difficoltà; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1876/74 prorogando sino al 31 dicembre 1978 il periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1977,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1876/74, la data del 31 dicembre 1977 è sostituita con la data 31 dicembre 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 198 del 20. 7. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 342 dell'11. 12. 1976, pag. 6.